

R.G. 520-1/ /2024 P.U.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI MILANO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Laura De Simone	-Presidente rel.
dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale	- Giudice
dott. Francesco Pipicelli	- Giudice

nel procedimento n. 520-1/2024 PU

ha pronunciato la seguente

promosso da

Ricorrente

NEI CONFRONTI DI



Resistente

con l'intervento di

Interveniente

e con l'intervento di

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(di seguito _____, con ricorso depositato in data 17 aprile 2024 ha chiesto che sia dichiarato lo stato di insolvenza della società _____ (C.F. _____) (di seguito _____), ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.39/2004 poiché detta società – insieme ad _____ ed _____ – appartiene al medesimo gruppo societario di _____ (già ammessa in via immediata alla procedura di amministrazione straordinaria ex art.2 D.L. 347/2003 il 20 febbraio 2024 e per la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza lo scorso 29 febbraio 2024), di cui è controllante, e versa in stato di irreversibile insolvenza per impossibilità strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Assume la ricorrente la propria legittimazione attiva dall'art.83 D. Lgs.270/99, qualificandosi l'amministrazione straordinaria di quale procedura madre.



Con decreto del 19 aprile 2024 è stata fissata udienza per la comparizione dei Commissari Straordinari e del debitore al 2 maggio 2024.

In data 30 aprile 2024 la società resistente si _____ io eccependo l'insussistenza del dedotto stato di insolvenza.

Sono altresì intervenute nel procedimento le società, socie della *holding*,

(di seguito _____), che detiene il 62% del suo capitale sociale, e Invitalia - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., parte pubblica che ne detiene il restante 38%.

E' intervenuto nel giudizio anche il Pubblico Ministero.

Il procedimento è stato istruito mediante una consulenza tecnica d'ufficio, in cui è stato chiesto al Consulente, prof. dott. _____, di rispondere al

seguito quesito: *“Esaminati gli atti e la documentazione prodotta, autorizzata l'acquisizione anche presso terzi di ogni ulteriore documento ritenuto utile: 1. ricostruisca la situazione patrimoniale e finanziaria al 18 aprile 2024, apportando le eventuali opportune rettifiche alla situazione redatta dal debitore; 2. chiarisca se e in che misura i seguenti indicatori degli equilibri a breve si mostrino sbilanciati: a) margine di tesoreria; b) indice di liquidità; c) capitale circolante netto operativo; 3. puntualizzi, sulla base dell'analisi condotta, l'entità dello squilibrio patrimoniale complessivo dell'ente, elencando ogni utile elemento a supporto della rappresentazione fornita; 4. in particolare, ricostruisca l'ammontare e la scadenza delle passività dell'ente, fotografando, in parallelo, l'ammontare delle risorse disponibili entro un orizzonte temporale idoneo a consentire il soddisfacimento dei creditori attuali; 5. illustri se e alla stregua di quali aspetti specifici emerga un quadro solo transitorio di carenza di liquidità o, viceversa, venga in evidenza una condizione irreversibile di illiquidità, tale da rappresentare una prospettiva e conclamata incapacità di fronteggiare regolarmente i debiti”.*

Le parti si sono avvalse della collaborazione di consulenti di parte nelle persone del prof. dott. _____ (_____, prof. avv. _____ (_____, prof. avv. _____

i (_____), prof. dott. T _____).

Espletata la perizia, all'udienza del 2 ottobre 2024, la ricorrente, unitamente all'intervenuta Invitalia S.p.A., ha insistito per la declaratoria di insolvenza di _____, mentre la resistente si è rimessa alle valutazioni del Tribunale. Il

socio di maggioranza _____ ha chiesto il rigetto della domanda.

Il Pubblico Ministero, presente, si è associato alla richiesta della ricorrente.

All'esito dell'istruttoria svolta, il Collegio osserva quanto segue.

All'esito dell'istruttoria svolta, il Collegio osserva quanto segue.

In rito

Parte ricorrente _____ eccepisce l'irritualità di talune memorie tecniche delle controparti e la tardività di alcune eccezioni svolte.

Rileva il Collegio che il principio di informalità che regola il rito camerale impone di non sanzionare con l'inammissibilità dette produzioni, a fronte del rispetto della garanzia costituzionale del diritto di difesa, che risulta ampiamente esercitato da tutte le parti del procedimento con riferimento ad ogni aspetto della vicenda.

Le coordinate imprescindibili del modello camerale, a cui il procedimento unitario si richiama, sono celerità, deformalizzazione, tutela sostanziale del contraddittorio e lo svolgimento del presente procedimento le ha pienamente assicurate.



Non a caso, nel relativo modello, la giurisprudenza riconosce persino la possibilità di produrre documenti anche per la prima volta in sede di reclamo “a condizione che sia rispettato il diritto dell'altra parte a interloquire sulla loro tardiva produzione” (Cass. 13 aprile 2012, n. 5876) e a prescindere dalla dimostrazione della non imputabilità dell'omissione in primo grado (Cass. 25 gennaio 2007, n. 1656). Nel caso che occupa le doglianze di [redacted] non mettono in luce né allegazioni, né profili istruttori rispetto ai quali essa non abbia potuto interloquire e difendersi.

Il principio del contraddittorio appare preservato, tutte le parti hanno potuto esporre i rispettivi assunti, conoscere le risultanze dell'attività istruttoria svolta, essere edotte in tempo utile del contenuto delle produzioni avversarie.

Va rammentato che non sussiste un generico diritto al rispetto formale delle regole del processo in quanto tale, occorrendo sempre che all'adombrata inosservanza si colleghi la causazione di un concreto pregiudizio (v. Cass.5 maggio 2022 n.14207; Cass. 22 aprile 2013, n. 9722; Cass.19 febbraio 2013 n.4020). Nella specie, detto pregiudizio concreto non è stato nemmeno prospettato, se non come generica lesione del diritto di difesa.

Si aggiunga che l'oggetto del presente procedimento non è l'accertamento dei rispettivi debiti e crediti tra le parti e/o verso soggetti terzi, per cui possa rilevare la tempestività delle eccezioni in senso stretto svolte, ma unicamente l'accertamento dello stato dell'insolvenza di [redacted] con l'obiettivo della regolazione concorsuale del dissesto.

Ogni elemento introdotto dalle parti a riscontro della sussistenza di debiti ovvero della loro inesigibilità, o della compensazione con controcrediti, o in generale della loro estinzione, investe il Tribunale di un accertamento solo incidentale finalizzato alla valutazione dello stato di insolvenza.

I presupposti

In ordine ai presupposti processuali sussiste, in primo luogo, la competenza del Tribunale adito essendo la sede legale della società resistente in Milano, Viale Certosa n. 239.

Emerge, inoltre, dagli atti che con decreto del 20 febbraio 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ammesso, con decorrenza immediata,

[redacted] di cui al D.L. 347/2003, nominando inizialmente quale Commissario Straordinario unico l'ing. Giancarlo Quaranta e successivamente integrando l'organo commissariale con le persone dei prof. dott. Giovanni Fiori e prof. dott. Davide Tabarelli. In data 29 febbraio 2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della medesima società.

Con successivo decreto del 29 febbraio 2024, comunicato al Tribunale il 4 marzo

[redacted],
ed [redacted],
nominando per tutte le società quali Commissari Straordinari gli stessi professionisti



della procedura madre. Anche per le società operative il Tribunale di Milano ha acclarato lo stato di insolvenza con sentenze in data 14 marzo 2024 e 21 marzo 2024.

La società di cui si discute in questa sede svolge il ruolo di *holding* dell'intero gruppo societario, controlla (al 100%) _____ e, tramite la stessa, tutte le altre società operative ed esercita attività di direzione e coordinamento *ex art. 2497 c.c.* sulle stesse.

_____ è stata costituita nel 2016 per dar corso all'operazione di affitto e acquisto dei rami d'azienda _____ operazione da attuarsi per il tramite delle società operative, ora soggette ad amministrazione straordinaria.

Quando le società operative erano *in bonis* la "cassa" all'interno del gruppo era gestita attraverso articolati contratti di *cash pooling* che prevedevano l'accentramento della tesoreria in capo alla *holding* _____ e il trasferimento quotidiano alla stessa dei saldi disponibili delle società operative.

Interconnessioni tra _____ e le altre società del gruppo erano pure derivanti dal consolidato fiscale e dalla presenza di importanti garanzie rilasciate da _____ nell'interesse delle proprie controllate.

Ne consegue che può ritenersi acclarato che la società resistente sia "impresa del gruppo" di _____, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.3 comma 3 D. L. 347/2003 e artt.80 e 81 D. Lgs.270/99.

È pacifico che _____ ha natura di impresa commerciale, ed è società astrattamente soggetta, per dimensioni, alla disciplina della liquidazione giudiziale come emerge dai bilanci in atti e richiesto dall'art. 81 comma 1 D. Lgs.270/99.

Lo stato di insolvenza

Quanto allo stato di insolvenza, su cui maggiormente si è incentrata l'istruttoria svolta e la discussione delle parti, nel corso del procedimento è stata disposta una consulenza tecnica che, essendo congruamente argomentata sulla base di puntuali riscontri documentali, può essere integralmente condivisa.

La peculiarità dell'indagine effettuata deriva dalla natura di _____ che, quale *holding* di partecipazioni, presenta un indebitamento verso terzi molto contenuto nel suo ammontare, non è caratterizzata da una gestione operativa che determini significativi assorbimenti di cassa, ma risulta contrassegnata da intricate interessenze con le società operative e una marcata conflittualità tra i soci, resa evidente dalla loro costituzione nel procedimento.

Si affronteranno di seguito gli snodi cruciali individuati dal Consulente finalizzati a fotografare nel suo complesso la situazione patrimoniale e finanziaria della società, ad accertare la stima del fabbisogno finanziario a 12 mesi nonché la sussistenza di adeguati mezzi per farvi fronte.

- 1) La ricostruzione della situazione patrimoniale e finanziaria al 18 aprile 2024, il disavanzo patrimoniale.



In primis è stato chiesto al Consulente, prof. Amaduzzi, di ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria al 18 aprile 2024, apportando eventuali opportune rettifiche alla situazione redatta dal debitore.

Il CTU, preso atto della presenza in atti di due distinte situazioni patrimoniali di al 18 aprile 2024, l'una depositata dalla società resistente (Allegato 1.2 alla memoria di costituzione di del 30 aprile 2024) e l'altra da (Allegato 3.1 della comparsa di intervento del 30 aprile 2024) ha valutato, concordemente ai tecnici di parte, di assumere a riferimento la situazione patrimoniale depositata nel procedimento dalla stessa in quanto priva di svalutazioni e compensazioni e maggiormente idonea a fornire gli elementi di dettaglio richiesti.

Tenuto conto degli scostamenti desunti dalla contabilità pro-formata come rielaborata dopo l'apertura della Procedura di Amministrazione straordinaria e adottate le opportune rettifiche secondo la metodologia descritta alle pag.14-17 dell'elaborato, il perito è pervenuto a determinare in **€ 913.318.805,00 il disavanzo patrimoniale** che la società presentava alla data del deposito del ricorso.

In termini sostanziali il dato evidenzia le conclusioni cui erano pervenuti gli stessi Amministratori di nella predisposizione delle Situazione patrimoniale della Società al 18 aprile 2024 sottoposta all'Assemblea dei soci del 30 aprile 2024 (Allegato 3.1 della comparsa di intervento di del 30 aprile 2024), ove l'attivo ed il passivo della società sono rappresentati al netto delle compensazioni tra crediti e debiti verso le società controllate nonché delle svalutazioni delle partecipazioni e dei residui crediti (dopo le compensazioni) verso le controllate e il patrimonio netto negativo è quantificato in €-912.000.000,00.

Non essendo intervenuta la ricapitalizzazione dell'ente da parte dei soci, deve ritenersi avverata una delle cause di scioglimento anticipato della società previste dall'art. 2484, comma 1, c.c. con i conseguenti obblighi previsti dall'art. 2485 c.c. in capo agli amministratori che, per quel che consta al Tribunale, sono rimasti inadempiti.

2) Gli indici

Quanto agli indici di bilancio che è stato richiesto al CTU di calcolare, è emerso:

Indice di liquidità

Acid Test 4,3%

Current Ratio 4,3%

Margine di tesoreria €-913.318.805

Capitale Circolante Netto €-913.318.805

Conclude il prof. Amaduzzi, a pag. 22-23 dell'elaborato, affermando che *“i risultati ottenuti confermano la situazione di “squilibrio monetario” desumibile dalla Situazione patrimoniale Rettificata al 18 aprile 2024 della Società”*. E ancora: *“L'indice di liquidità (pari al 4,3%, sia “primario” sia “totale”) evidenzia l'insufficienza delle attività liquide (o liquidabili a breve) per fare fronte agli impegni correnti. Tale squilibrio monetario è misurabile in circa 913 Euro/milioni, pari nel caso in esame al Margine di tesoreria (peraltro coincidente con il Capitale Circolante Netto).*



Gli indici calcolati paiono, quindi, rappresentativi di uno squilibrio monetario e dell'incapacità della società di far fronte agli impegni correnti con le attività liquide o prontamente liquidabili a breve.

Come rilevato dal Consulente, tuttavia, il dato elaborato, per la peculiare attività e situazione in cui versa la società che si esamina, ha limitata rilevanza e non assume significatività derimente per l'accertamento che in questa sede compete.

è una *holding* che partecipa ad un gruppo industriale sottoposto a procedura di Amministrazione straordinaria. I flussi di liquidità che caratterizzano l'attività sono legati alle attività e passività detenute in uno specifico momento, e non determinati dallo svolgimento di un'attività operativa. L'attività di *holding* di fatto è cessata con l'entrata in procedura delle varie società per cui i dati desumibili dalla situazione contabile non sono più comparabili con quelli desumibili dai bilanci in atti.

È opportuno, pertanto, proseguire nell'indagine ed esaminare partitamente le poste del passivo che concorrono a determinare lo squilibrio patrimoniale che emerge dalla situazione come rettificata dal CTU al 18 aprile 2024, al fine di riscontrare l'incidenza delle varie voci sulla situazione finanziaria della società.

1) Lo squilibrio patrimoniale

Le passività di quantificate complessivamente pari a **€ 954.625.205** e sono così composte:

- 1) "Debiti per finanziamenti Soci" per € 750.000.000.
- 2) "Debiti per finanziamenti correnti verso Controllate (cash pooling)" per €14.214.048.
- 3) "Debiti commerciali verso Professionisti e fornitori" per €2.405.829.
- 4) "Altre passività correnti" per complessivi € 188.005.328, così suddivise:
 - 4.1 "Debiti verso società del Gruppo per € 165.086.572;
 - 4.2 "Debiti verso Terzi e altri debiti", per € 22.918.756, a loro volta così ripartiti:
 - 4.2.1 "Debiti verso Controllate non finanziari potenzialmente compensabili" per € 20.970.030;
 - 4.2.2 "Debiti verso Controllate non finanziari" per € 1.912.677 ("Debito verso - IVA gruppo");
 - 4.2.3 "Debiti verso Altri" per € 36.050 ("Debiti verso Collegio Sindacale", € 23.940, "Debiti verso Personale", € 4.055, "Erario per ritenute autonomi da versare", € 8.055).

Seguendo l'impostazione proposta dal CTU, si esamineranno le voci di debito sopra elencate raggruppandole in 4 categorie:

A) DEBITI V/TERZI COMMERCIALI	3) "Debiti commerciali verso Professionisti e fornitori"	€2.405.829
----------------------------------	--	------------



	4.2.2) “Debiti vs Controllate non finanziari”	€ 1.912.677
	4.2.3) “Debiti vs Altri”	€ 36.050
	TOT A)	€ 4.354.555
B) DEBITI FINANZIARI V/GRUPPO	2) “Debiti per finanziamenti correnti verso Controllate - <i>casb pooling</i> ”	€ 14.214.048
	4.2.1) “Debiti verso controllate non finanziari compensabili”	€ 20.970.030
	TOT B)	€ 35.184.078
C) DEBITI V/GRUPPO	4.1) Debiti vs società del Gruppo	€ 165.086.572
	TOT C)	€ 165.086.572
D) DEBITI PER FINANZIAMENTI SOCI	1) “Debiti per finanziamenti Soci”	€ 750.000.000
	TOT D)	€ 750.000.000
	TOTALE DEBITI	€ 954.625.205

CATEGORIA A) -DEBITI V/TERZI COMMERCIALI:

Questa primo raggruppamento comprende i debiti di cui ai punti 3 (“Debiti vs Professionisti e fornitori terzi”, € 2.405.829), 4.2.2 (“Debiti vs Controllate non finanziari”, € 1.912.677) e 4.2.3 (“Debiti vs Altri”, € 36.050), per un importo complessivo pari a **€ 4.354.555**.

Sono debiti riconosciuti dalla stessa società, da qualificarsi scaduti, liquidi ed esigibili. Osserva il prof. Amaduzzi a pag.26-27 dell’elaborato che si tratta di una categoria di *“debiti verso creditori terzi rispetto alla Società e ai suoi Soci nonché da debiti verso controllate non compensabili per incapienza dei corrispettivi crediti; i debiti inclusi in tali categorie devono essere soddisfatti con la liquidità della Società alle dovute scadenze. nell’elenco dei debiti prodotto, ha dichiarato tali debiti scaduti, seppur non ancora oggetto di iniziativa da parte dei Creditori, in grande parte Professionisti. In ogni caso, l’importo di complessivi € 4.354.555 costituisce una quota di passivo da soddisfare in denaro e, salvo accordi allo stato non noti al CTU, a vista. Pertanto, nelle considerazioni di carattere finanziario che seguiranno, tale importo sarà considerato dal CTU come scaduto”*.

Come correttamente osservato dal Consulente, non assume significatività in questa sede la circostanza per cui questi crediti non siano stati azionati dai professionisti e fornitori titolari degli stessi, mancando agli atti *un pactum de non petendo* o atti di rinuncia che consentano di elidere tali poste passive.



CATEGORIA B) - DEBITI FINANZIARI V/GRUPPO

Più complesso è l'esame della categoria costituita dai debiti di cui ai punti n. 2 ("Debiti per finanziamenti correnti verso Controllate - *cash pooling* - € 14.214.048) e 4.2.1 ("Debiti verso controllate non finanziari compensabili" € 20.970.030), per un importo complessivo pari a **€ 35.184.078**.

La categoria è composta da debiti finanziari (saldi da *cash pooling*) e da debiti correnti (per lo più trasferimenti di crediti fiscali infragruppo) verso le società controllate in Amministrazione straordinaria.

Eccepisce e che la posta debitoria non può essere considerata, in quanto sterilizzata dalla presenza di controcrediti di nei confronti delle società controllate esposti dalla stessa nel ben maggior importo di € 904.874.201.

e Invitalia assumono, a contrario, la non applicabilità della compensazione in quanto i crediti corrispondenti vantati verso le controllate dovranno essere oggetto di ammissione negli stati passivi delle società in amministrazione straordinaria e comunque non sono realizzabili alla luce dell'ammissione delle società operative alla procedura concorsuale.

Osserva il Collegio che l'eccezione di compensazione è fondata.

I debiti e crediti di verso le controllate sono sorti in un'epoca precedente l'apertura dell'amministrazione straordinaria in capo a tutte le società del gruppo e sono descritti dalle parti e dal CTU come omogenei, liquidi ed esigibili, per cui opera, già all'attualità, la compensazione prevista dall'art.1243 c.c. Difettano, nella specie, tutte le ipotesi di esclusione della medesima di cui all'art. 1246 c.c.

Né va trascurato che, qualora in linea di mera ipotesi le società controllate si affacciassero al concorso con gli altri creditori, chiedendo di insinuarsi al passivo per i crediti in parola, potrebbe in via immediata sollevare l'eccezione di compensazione sino alla concorrenza del proprio corrispondente credito, neutralizzando, per la quota parte oggetto di compensazione, le virtuali pretese.

È evidente che i diritti delle controllate sottendono, allo stato, poste passive meramente formali, prive di orizzonte concreto e inidonee ad incidere sull'esposizione debitoria reale e globale di .

Coerentemente con la scelta di avvalersi dei crediti verso le controllate ai fini della compensazione delle proprie poste passive nella situazione patrimoniale al 18 aprile 2024, ha poi provveduto a svalutare i residui maggiori crediti vantati infragruppo in ragione dell'accesso in procedura di tutte le società operative.

CATEGORIA C) - DEBITI V/GRUPPO :

La categoria è composta dai debiti di cui al n. 4.1 (Debiti vs società del Gruppo AM, **€ 165.086.572**), ed include i debiti maturati nei confronti delle società del Gruppo ArcelorMittal.

In relazione a tale voce di indebitamento, al netto della compensazione per € 33.176 operabile a fronte di un credito di liquido ed esigibile nei confronti di , occorre valutare la rilevanza e significatività degli impegni assunti da nell'*Addendum alla dichiarazione di in data 11 giugno 2024*" datato 8 luglio 2024 (il documento è stato prodotto al CTU



dal CTP Prof. Paolo Gualtieri in data 9 luglio 2024 -All. 6- e poi depositato da con la memoria del 26 settembre 2024 all.29).

L'atto negoziale citato contiene il seguente impegno:

"A. e le società del gruppo si asterranno dal richiedere in via giudiziale o stragiudiziale ad , per un periodo di 12 (dodici) mesi (il Periodo di Grazia) dalla sottoscrizione della presente dichiarazione, il pagamento dei crediti commerciali dovuti al gruppo per Euro 165.439.318,39 al 18 aprile 2024 (come indicati in allegato sub 1.3 alla memoria di del 30 aprile 2024), nonché ogni altro importo divenuto esigibile tra il 18 aprile 2024 e la data odierna per effetto dell'escussione di qualunque garanzia (compreso, tra gli altri, il performance bond emesso da a favore di) controgarantita da nell'interesse di (i Crediti)

B. su richiesta di , e le società del gruppo accetteranno che il pagamento dei Crediti sia postergato al pari del finanziamento soci del 2023 di 750 milioni di Euro in conto futuro aumento di capitale (il Finanziamento Soci)

2. L'impegno è soggetto alle condizioni risolutive che, durante il Periodo di Grazia, : (a) sia dichiarata insolvente nell'ambito del procedimento in essere presso il Tribunale di Milano e di conseguenza la sua ammissione all'amministrazione straordinaria disposta mediante il decreto del MIMIT del 17 aprile 2024 decada, (b) sia sottoposta ad una nuova procedura di amministrazione straordinaria o a una procedura di liquidazione giudiziale e (c) il Finanziamento Soci sia, in tutto o in parte, pagato o dichiarato immediatamente esigibile da o da un provvedimento dell'autorità giudiziaria (le Condizioni)

3. Nel caso in cui una qualsiasi delle Condizioni di cui sopra si verifichi durante il Periodo di Grazia, l'Impegno decadrà immediatamente e i crediti di cui al paragrafo 1 saranno immediatamente esigibili.

4. Alla scadenza del Periodo di Grazia, anche per conto delle società del gruppo , valuterà se estendere la durata del proprio Impegno".

La socia di maggioranza, dunque, per sé e per le società del gruppo, dichiara di astenersi dal richiedere il pagamento dei propri crediti, sia quelli scaduti al 18 aprile 2024 sia quelli maturati successivamente, per 12 mesi, fino al 7 luglio 2025 con la facoltà di prolungare l'impegno per un ulteriore periodo. Il vincolo è accompagnato dalle condizioni risolutive per cui, nei prossimi 12 mesi, : a) sia dichiarata insolvente al termine del procedimento di declaratoria dello stato di insolvenza; b) sia sottoposta ad una nuova procedura di Amministrazione straordinaria o di liquidazione giudiziale; c) venga rimborsato il debito per finanziamento Soci o venga dichiarato immediatamente esigibile.

Rileva il Collegio che l'impegno assunto sopra riportato non può valutarsi idoneo a sterilizzare l'importante posta passiva maturata da parte di nei confronti del Gruppo

Innanzitutto, la presa d'impegno è operata da anche per conto delle altre società del Gruppo . Trattandosi, nondimeno, di soggetti giuridici autonomi la controllante avrebbe dovuto documentare di aver agito per le controllate, diversamente dovendosi ritenere che l'impegno descritto valga come impegno in proprio, di , qualificabile come promessa di fatto del terzo ai sensi dell'art.1381 c.c. A tenore di detta norma, come noto, qualora il terzo non compia il



fatto promesso – e perciò nella specie, non si astenga per il “periodo di grazia” concesso dal recupero dei propri crediti – la società promittente sarebbe semplicemente tenuta ad indennizzare , la quale nelle more rimarrebbe esposta alle azioni individuali delle altre società del Gruppo . Queste ultime, in altri termini, ben potrebbero in autonomia non tenere il comportamento oggetto di promessa e azionare senza dilazione i loro crediti, nel qual caso la controllante non avrebbe facoltà di impedirlo, essendo *ex lege* unicamente tenuta ad indennizzare o risarcire del danno provocato dalla postergazione di 12 mesi promessa e non attuata dalle società che non hanno sottoscritto *l’Addendum*. All’incertezza del computo dell’indennità – che in mancanza di un criterio apposito non potrebbe che essere equitativo – si sommerebbe quella connessa ad una tempistica dell’effettivo pagamento, certamente disallineata rispetto alle urgenze di liquidità, già attuali, di .

Si aggiunga che l’impegno assunto, oltre a non essere stato contratto da tutte le società del gruppo creditrici, è limitato ad un tempo molto circoscritto (soprattutto se si valuta l’entità del debito) e soprattutto non è neppure irrevocabile, per cui potrà essere ritrattato in ogni momento dopo la decisione del presente giudizio. L’impegno a soprassedere dal recupero del credito non è, in definitiva, corroborato da garanzia alcuna. Tanto implica che l’impegno debba essere considerato privo di effettività ai fini che qui rilevano, risultando atto del tutto inidoneo – in quanto non vincolante per le altre società del gruppo creditrici e financo sempre ritrattabile - a valutare non esigibili i debiti vs società del Gruppo per € 165.086.572.

CATEGORIA D) – DEBITI VERSO SOCI:

La categoria include i debiti verso Invitalia S.p.A. per **€ 680.000.000** e verso per **€ 70.000.000**.

I debiti trovano la loro origine nel contratto di finanziamento del 14 febbraio 2023 (doc.13-14 comparsa di intervento) e le somme percepite da sono state versate dalle società controllate a titolo di finanziamento Soci (art.2.1. della scrittura indicata).

Le parti del procedimento, tuttavia, qualificano diversamente tale posta e ciò rileva ai fini dell’esigibilità dei relativi crediti.

e Invitalia affermano che si tratta di credito da finanziamento soci certo, liquido ed esigibile, essendo scaduto il 31 maggio 2024 l’originario contratto di affitto con senza che si siano verificate le condizioni per l’acquisto dei rami d’azienda, ed essendo questo il termine a cui è stato collegato, nel contratto di finanziamento, il dovere di restituzione del medesimo.

e , viceversa, ricollegano il finanziamento all’operazione di investimento con cui Invitalia S.p.A. (in qualità di società all’uopo designata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) è entrata nel capitale di il 14 aprile 2021, per cui eccepiscono che si tratta di apporto di capitale da parte dei soci, il cui rimborso sarebbe da correlare al conguaglio spettante ad a fronte della cessazione, avvenuta in data 31 maggio 2024, del contratto d’affitto di azienda stipulato con (conguaglio previsto dall’art. 18 del



contratto di affitto di azienda stipulato in data 28 giugno 2017 con
- doc. 14 dell'atto introduttivo ADI).

Osserva, in particolare, il CTP di _____, prof. Lorenzo Stanghellini, che l'art. 29.3 dello Statuto di _____ (doc. 3 allegato alla memoria tecnica del CTP indicato) disciplina espressamente la destinazione del conguaglio nel contesto della liquidazione del patrimonio della società, stabilendo che avrebbe dovuto essere ripartito tra i soli soci titolari di azioni di categoria A (_____) e di categoria C (Invitalia) in proporzione ai conferimenti, mentre all'Art. 4.1, punto (ii) di entrambi i contratti di finanziamento è stabilito che, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto della Società, nel contesto della liquidazione del patrimonio sociale di _____, il conguaglio non sarà distribuito tra _____ e Invitalia "sulla base dei rispettivi conferimenti", come originariamente previsto, bensì dovrà essere utilizzato, in via prioritaria, per il rimborso dei (e in proporzione ai) finanziamenti soci in questione.

Dal combinato disposto delle due norme contrattuali deriverebbe come evidente la volontà delle parti di correlare il rimborso dei finanziamenti erogati sulla base dei contratti 14 febbraio 2023 alle risorse che _____ avrebbe ottenuto dal conguaglio dovuto per il mancato acquisto dei rami d'azienda

_____ evidenza, altresì, come i debiti verso soci sarebbero postergati *ex lege* e, in ogni caso, non avrebbero rilevanza ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, dovendo _____ garantire di poter far fronte unicamente ai debiti verso terzi alla dovuta scadenza, mentre i debiti verso i soci potrebbero avere la sola conseguenza di portare il capitale sociale al disotto del limite legale con conseguente stato di liquidazione "*in bonis*".

Osserva il Tribunale che, se si esamina la lettera del contratto di finanziamento stipulato tra Invitalia e _____ in data 14 febbraio 2023 e tra _____ e _____ in pari data (allegati 13-14 comparsa di intervento di _____, all'art. 2.3 si legge: "*Il Finanziamento Soci sarà imputato dal Prenditore a finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale. Pertanto, il Prenditore dovrà iscrivere nel proprio bilancio una riserva attribuita al Finanziatore, così che, nel caso in cui la Conversione non abbia luogo entro la Data di Scadenza Finale (scadenza contratto _____, la sua restituzione sarà dovuta esclusivamente al Finanziatore medesimo, e sarà contabilizzata e mantenuta come tale fino alla sua Conversione. Resta espressamente inteso e convenuto che la suddetta riserva non potrà in alcun caso essere utilizzata per finalità diverse dalla Conversione, ivi incluso ai fini dell'eventuale diretta imputazione a copertura di eventuali perdite della Società, restando, altresì, inteso che laddove la Società per inderogabili obblighi di legge debba provvedere alla copertura di perdite ai sensi degli articoli 2446 o 2447 del codice civile, prima di utilizzare qualunque porzione del Finanziamento a tale copertura di perdite si procederà esclusivamente mediante la deliberazione nel medesimo contesto (i) dell'Aumento di Capitale al servizio della Conversione, e (ii) con efficacia giuridica successiva alla Conversione, dell'abbattimento del capitale, come aumentato ai sensi della precedente lettera (i), per la misura necessaria ai fini del ripianamento delle perdite*". Al successivo art.4.1. poi si precisa: "*Salvo venga convertito nel contesto dell'Aumento di Capitale entro la Data di Scadenza Finale, la restituzione del capitale del Finanziamento Soci sarà effettuata in denaro dal Prenditore: (i) alla Data di Scadenza Finale, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, se del caso anche in materia di postergazione legale dei finanziamenti dei soci, ovvero (ii) nel caso di mancata*



realizzazione (o mancata rinuncia) delle Condizioni Sospensive nel contesto dell'eventuale liquidazione volontaria della Società, fermo restando che, in tale ultimo caso, la restituzione del capitale del Finanziamento Soci interverrà pari passu e pro quota con la restituzione del Finanziamento Soci Invitalia, in via prioritaria rispetto alla restituzione del capitale e delle altre poste del patrimonio netto detenute dai Soci nella Società, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 29 dello Statuto della Società vigente alla data odierna, che pertanto verrà opportunamente modificato per riflettere quanto precede”.

Il testo contrattuale prevede, dunque, che il finanziamento sia iscritto in una riserva di patrimonio netto non utilizzabile per la copertura di perdite di ad eccezione del caso in cui la Società versi nelle fattispecie previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c.

In tale ipotesi, che è quello in cui si trova attualmente , è stabilito che il finanziamento soci debba essere convertito in capitale sociale e, successivamente, attinto solo per la quota necessaria al ripianamento delle perdite.

Se tuttavia l'aumento del capitale sociale non si fosse determinato prima della data di scadenza del contratto stipulato tra e che è la situazione verificatesi, non avendo l'assemblea mai deliberato né la conversione del finanziamento né la copertura delle perdite, è prevista dal negozio concluso da entrambi i soci con la restituzione del finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, compresa la postergazione legale dei finanziamenti soci, ovvero nel contesto dell'eventuale liquidazione volontaria della Società.

Nessun puntuale riferimento si riscontra nel contratto di finanziamento al conguaglio concordato tra e e/o al fatto che il rimborso del finanziamento sia da subordinare al riconoscimento e/o incasso dello stesso.

Al contrario l'art. 7.6 si premura di stabilire che *“Per evitare ogni dubbio, le Parti si danno atto che il presente Accordo è separato e autonomo dal Contratto e, in ogni caso, nulla di quanto previsto dal presente Accordo potrà comportare o è inteso a far sì che qualsiasi Parte assuma qualsivoglia diritto o obbligo previsto dal Contratto che è e resterà vincolante solo tra le parti dello stesso”*.

Si rileva, peraltro, che detto credito per conguaglio, che stima nella memoria conclusiva nell'importo di €1,9 miliardi lordi, oltre a non essere stato correlato dalle parti al rimborso del finanziamento, neppure è liquido ed esigibile, essendo solo potenziale, e per la determinazione dello stesso è negozialmente individuato un procedimento condiviso neppure avviato dalle parti (art.18.3 del contratto di affitto doc. 14 dell'atto introduttivo , e che non potrà che sfociare nel contenzioso già preannunciato.

Una volta riconosciute come effettive le voci di debito indicate, non rileva se il finanziamento soci sia o meno postergato *ex lege* ai sensi art. 2467 comma 2 c.c. e i crediti relativi siano temporaneamente inesigibili.

Anche considerando per ammessi i presupposti per la postergazione previsti dalla norma menzionata, deve rilevarsi che si tratta di una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, che non incide ai fini del riscontro dell'insolvenza, trattandosi di debiti – in questa ipotesi ingentissimi - che in ogni caso devono essere onorati, quand'anche successivamente agli altri debiti.



La *ratio* della norma è di evitare che i soci, consapevoli che lo stato di crisi dell'impresa, finanzino la società con capitale di prestito per poi ottenerne la restituzione pur in presenza dello stato insolvenza dell'impresa, ma questo non comporta in sé l'insussistenza del debito medesimo, che viceversa sussiste nella sua integrità.

La più recente giurisprudenza della Suprema Corte e dei Tribunali di merito è nel senso indicato e afferma che l'accertamento dell'insolvenza prescinde dalla natura delle passività e dalla gradualità da osservare nel soddisfacimento delle diverse pretese che i creditori vantano nei confronti della società (Cass. 10 febbraio 2021, n. 3194, in *Onelegale*; Cass. 17 ottobre 2020 n.30435 in *Onelegale*; in senso conforme C.App. Torino, 14 marzo 2023, in *BancaDati* di merito, Trib. Palermo, 29 novembre 2021, in *ilcaso.it*, Trib. Campobasso, 28 dicembre 2022, in *BancaDati* di merito; Cass. 17 ottobre 2022, n. 30435, in *Onelegale*).

I soci postergati, in definitiva, non scontano un'estromissione dal concorso fra i creditori.

Si noti che le disposizioni vigenti non pongono ostacoli o restrizioni alla loro ammissione al passivo. Nella liquidazione giudiziale – che ha valenza paradigmatica in ambito liquidatorio – il trattamento dei crediti dei postergati è guidato dalle coordinate poste dagli artt. 164 e 221 CCII. Qualora ai soci siano stati corrisposti gli importi dei crediti nell'anno che precede l'apertura della procedura, essi sono tenuti a restituire agli organi concorsuali le somme rimborsate, salvo potersi successivamente insinuare al passivo. In caso contrario, l'art. 2467 c.c. imprime ai crediti dei soci un rango "subchirografario", che ne semplicemente ne legittima il soddisfacimento solo se e nella misura in cui residui qualcosa all'esito dell'integrale pagamento dei creditori antergati.

L'art. 2467 c.c. non riqualifica il finanziamento in conferimento, il che implica che il diritto di insinuazione al passivo dei soci finanziatori dipende unicamente dalla titolarità di un credito di natura "concorsuale", ossia anteriore all'apertura della procedura. A tal fine non importa il rango del credito, men che meno la sua possibilità concreta di soddisfacimento. D'altronde, ove si consideri che l'art. 154, co. 3, CCII, apre il concorso anche i crediti sottoposti a condizione sospensiva, per natura inefficaci ed inesigibili fintantoché non si verifichi la condizione, non è ragionevole interdire l'insinuazione al passivo dei crediti subordinati, che sono esistenti, efficaci, esigibili, ancorché collocati all'ultimo grado nell'ordine di distribuzione dell'attivo.

Pertanto, al fine di stabilire se la società è insolvente si deve aver riguardo alla sua capacità di soddisfare tutti i creditori, inclusi quelli postergati. L'insolvenza, del resto, si sostanzia nell'incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, indipendentemente dall'ammontare o dal numero di esse, così come dal rango del credito rimasto insoddisfatto. Su queste basi, e tenuto conto che al di fuori del concorso i crediti postergati ex art. 2467 c.c. sono suscettibili d'esser soddisfatti, comunque, alla scadenza, non può negarsi che anche il mancato pagamento di un credito postergato sia idoneo a segnalare uno stato di decozione.

Tale conclusione non è contraddetta dalla circostanza per cui la postergazione *ex lege* opera all'esterno delle procedure concorsuali alla stregua di condizione di



inesigibilità del credito. Infatti, ciò non postula che la postergazione legale si risolva di per sé in una rinuncia al credito, il quale, per converso, seguita ad incidere sulla situazione finanziaria come ogni altra passività (Cass. 26 giugno 2019, n. 17105, in motivazione. Nello stesso senso, Trib. Lecce 13 gennaio 2015, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2016, II, 765).

L'escussione del *performance bond*

Nel corso del procedimento le società del Gruppo

, con lettera datata 10 giugno 2024, hanno chiesto anche ad _____, quale obbligata in solido con le società operative del Gruppo _____ di pagare (all. 41 memoria _____ del 26 settembre 2024):

(i) il canone insoluto relativo al previgente contratto di affitto per complessivi €448.450.282,19; importo comprensivo del “*Saldo del Canone*” ai sensi del contratto di affitto di €436.214.000,00 e del 50% del rateo di canone relativo al mese di maggio 2024 per l'importo di €9.149.552,50 (IVA inclusa), nonché degli interessi maturati fino alla data della comunicazione (€3.086.407,69). Il tutto, oltre interessi di mora maturandi fino al saldo;

(ii) l'importo di €38.119.529,18, oltre interessi di mora a titolo di restituzione degli importi versati in eccedenza per rimborsi decontaminazioni.

Negli stessi giorni, _____ in amministrazione straordinaria ha chiesto a _____ l'escussione dell'intero importo residuo del *performance bond* (per €20.538.161,42), che era stato rilasciato in data 28 giugno 2017, contestualmente alla sottoscrizione del contratto quadro di affitto _____ da _____ a favore delle concedenti, a garanzia dell'esatto adempimento da parte di _____ di tutte le obbligazioni assunte ai sensi del contratto quadro, per un ammontare di €90.000.000,00 (all. 42 memoria _____ del 26.9.2024).

Trattandosi di garanzia autonoma a prima richiesta l'Istituto bancario ha pagato e prontamente attivato la garanzia di _____ che, a sua volta, ha provveduto ad effettuare il relativo pagamento (v. dichiarazione della stessa datata 29 agosto 2024 -all. 45 memoria _____ del 26 settembre 2024).

Essendo _____ contro-garantita al 50% da Invitalia in ragione dell'impegno unilaterale assunto dall'ente pubblico il 14 aprile 2021 nei confronti di _____ e _____ (v. allegato n.18 alla comparsa del 31 maggio 2024), quest'ultima ha provveduto a corrispondere a _____ il pagamento della propria quota di competenza, per €45.000.000,00.

Si discute ora se il credito da regresso compete integralmente a _____ per €90.000.000,00, oltre interessi (di cui €20.500.000,00 ulteriori rispetto a quelli della situazione iniziale – v. sul punto elaborato CTU pag.11), con conseguente postergazione volontaria ai sensi dell'*Addendum* sopra riportato dell'8 luglio 2024, ovvero faccia capo per €45.000.000,00 ad Invitalia e quindi sia certo, liquido e anche esigibile.

Ritiene il Collegio che non emerga dagli atti un debito attuale di _____ nei confronti di Invitalia per il titolo dedotto, atteso che il pagamento effettuato trova ragione esclusivamente nell'impegno negoziale dall'ente datato 14 aprile 2021, assunto nei confronti di _____ e _____



E' coerente con tale considerazione che non solo [redacted] abbia esposto l'intero debito derivante dall'escussione del *performance bond* avvenuta entro il 18 aprile 2024 nella situazione iniziale quale debito verso il gruppo [redacted] ma anche che questa appostazione sia stata effettuata dal CTP di [redacted] prof. Corrado Gatti nella contabilità pro-formata (senza alcuna riclassifica del 50% a favore di Invitalia).

Quand'anche, il credito derivante dall'escussione del *performance bond* faccia capo al gruppo [redacted] e non al socio pubblico, la differente titolarità, in ogni caso, non muta la sussistenza e natura del debito, non potendo lo stesso ritenersi soggetto alla postergazione volontaria, per quanto già considerato circa l'inefficacia dell'*Addendum* con cui anche questo credito sarebbe stato qualificato inesigibile da [redacted].

Le risorse disponibili a breve

Ancora, al Consulente tecnico è stato richiesto, in parallelo alla ricostruzione dell'ammontare e delle scadenze delle passività di [redacted], di fotografare l'ammontare delle risorse disponibili entro un orizzonte temporale idoneo a consentire il soddisfacimento dei creditori attuali.

Nella situazione rettificata, il CTU quantifica l'attivo della società in €41.306.400, comprensivo sia di attivi liquidi o liquidabili in denaro nel periodo di 12 mesi sia da attivi che possono essere soltanto oggetto di possibili compensazioni (pag.37 e ss. dell'elaborato peritale).

Rileva immediatamente, per la sua incisività, il credito esposto nei confronti delle controllate per €35.184.078,00 che nella stessa prospettazione del CTU di tutte le parti può solo essere oggetto di compensazione, essendo le società tutte sottoposte ad amministrazione straordinaria, tant'è che di tale importo già si è tenuto conto nella rideterminazione delle poste passive.

Quanto al credito verso Invitalia di € 4.428.706,00 portato dal lodo arbitrale del 13-14 dicembre 2022 (di cui € 3.365.699,00 in linea capitale e €1.063.007,00 per interessi) (doc.2.2.3 memoria di costituzione di [redacted] del 30.4.2024), oggetto di impugnazione da parte di Invitalia, e per il quale il procedimento è ancora pendente, il CTU lo qualifica di pronta liquidazione in ragione dell'impegno di [redacted] del 11 giugno 2024, a cui si è sopra accennato, con la quale la socia di maggioranza ha manifestato la disponibilità ad erogare un anticipo ad [redacted] dell'importo del credito, nelle more della decisione della Corte d'Appello.

Va quindi richiamata la scrittura, datata 11 giugno 2024 (doc. 23 depositato da [redacted] in data 11 giugno 2024), con cui [redacted] ha dichiarato: a) di sostenere per far fronte al fabbisogno di liquidità di quest'ultima fino alla fine del 2024, fornendo provvista fino a €4.500.000,00 a titolo di prestito infruttifero, previa richiesta da parte di [redacted] e prova documentale del relativo fabbisogno e dei pagamenti da effettuare, e ciò a fronte della cessione *pro soluto* da [redacted] ad [redacted] del diritto di incassare il credito di cui al lodo Invitalia di €3.600.000,00; b) si è resa "disponibile" a procurare – in relazione al rilascio della garanzia bancaria/assicurativa da fornire all'Agenzia delle Entrate entro il 29.07.2024 per un importo di €8.940.000,00 – "*una controgaranzia da parte del gruppo [redacted] che copra la somma garantita pro rata rispetto alla partecipazione di [redacted] nel capitale di [redacted]*" e c) ad approvare la conversione in capitale dei finanziamenti soci del 13 febbraio 2023 "*purché Invitalia concordi a fare altrettanto*".



Gli impegni sono assunti alle condizioni sospensive della non dichiarazione dello stato di insolvenza della società e sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria dichiarata dal MIMIT il 17.4.2024, ovvero della non sottoposizione di ad altra procedura di amministrazione straordinaria.

Rileva il Collegio che l'impegno sopra riportato non può valutarsi idoneo a configurare la posta attiva prospettata. Questa promessa, oltre a essere sottoposta a condizioni sospensive, in pendenza delle quali il negozio non può esplicare effetti, non è neppure irrevocabile, per cui potrà essere ritrattato in ogni momento dopo la decisione del presente giudizio.

Tanto giustifica che l'impegno sia considerato privo di effettività ai fini che qui rilevano, risultando atto del tutto inidoneo a trasformare una posta attiva non prontamente liquidabile in risorsa disponibile.

Si consideri che il lodo *de quo*, che vede soccombente Invitalia, è stato impugnato, il giudizio è pendente e la cui esecutività è stata sospesa dalla Corte d'Appello di Milano con provvedimento del 30 maggio 2024 (doc.40 allegato alla memoria del 26 settembre 2024).

Come riscontrato dal Consulente d'ufficio, venendo meno la dichiarazione impegnativa ***“l'importo delle risorse disponibili della Società si ridurrebbe a €998.293,00 (vale a dire: €5.426.999,00 - € 4.428.706,00)”***.

In conclusione, le risorse liquide effettive della società risultano inferiori a un milione di euro, a fronte di un indebitamento acclarato di centinaia di migliaia di euro.

All'esito di una puntuale disamina delle varie poste attive e passive il prof. Amaduzzi, tenendo conto degli alternativi scenari rappresentati dagli snodi giuridici sopra esaminati con riguardo alle singole poste, e considerati gli eventuali costi relativi alla gestione in *bonis* della società fino a maggio 2025 (periodo di 12 mesi), a pag.46 e ss. dell'elaborato ha riferito che ***“Sulla base dell'analisi svolta in merito all'ammontare ed alla scadenza delle passività e delle risorse disponibili entro 12 mesi è possibile affermare che la carenza di liquidità della Società sia stimabile in un importo massimo compreso tra € 964.805.000 e € 1.014.283.000 e in un importo minimo compreso tra € 11.043.000 ed € 56.139.000”***.

Anche nello scenario più favorevole rappresentato, che non può valutarsi realizzato per le plurime considerazioni sopra svolte, è evidente che l'attivo disponibile non è sufficiente a coprire le ingenti passività acclamate.

Carenza di liquidità non transitoria

In ordine, infine, alla possibile transitorietà della carenza di liquidità, il CTU, concluso che ***“L'attivo liquidabile a breve termine della Società non è sufficiente a dare copertura alle passività ed ai costi maturati e maturandi nel periodo di 12 mesi. Si configura, quindi, in capo a una situazione di insolvenza prospettica, non essendo prevedibile che la Società sarà in grado di risolvere, in breve tempo, i molteplici aspetti controversi che riguardano i rapporti intercorsi con il Gruppo e conseguire così nuove risorse finanziarie “endogene”. Tali risorse finanziarie aggiuntive potrebbero derivare, infatti, principalmente, se non in via esclusiva, dal recupero dei crediti che potranno sorgere in prededuzione verso le controllate in Amministrazione***



straordinaria ed, eventualmente, dal Conguaglio previsto dall'art. 18 del Contratto d'Affitto, risorse che non sembrano acquisibili nel breve termine. La Società non dispone, quindi, di risorse interne connotate dal carattere della certezza nell'an e nel quantum conseguibili nel futuro più prossimo e che consentano di attribuire alla carenza di liquidità individuata il carattere della transitorietà".

In conclusione, il CTU individua, come unico strumento esogeno idoneo a rendere reversibile l'insolvenza, il sostegno finanziario dei soci, mancando la possibilità per la società di supportare in via autonoma una liquidazione *in bonis* a fronte del disavanzo patrimoniale acclarato.

È vero che [redacted] ha assunto l'impegno di sostenere la società e a postergare provvisoriamente i propri crediti, ma oltre ad essere queste promesse – per i plurimi rilevi evidenziati - sottoposte a condizioni e non vincolanti, come riscontrato anche dal CTU, si tratta di impegni che incidono solo in minima parte sull'insolvenza della società.

Peraltro, neppure il Gruppo [redacted] unico soggetto che dalle difese svolte pare interessato ad evitare la declaratoria di insolvenza, immagina una qualche immissione reale, concreta e attuale di liquidità in favore di [redacted] in misura proporzionata alle passività acclerate.

In definitiva, anche in ragione dell'accesa conflittualità sussistente tra i soci, della natura di parte pubblica del socio di minoranza, dell'ingresso in procedura di tutte le società controllate, e per questo già fuoriuscite dalla sfera di influenza della *Holding*, risulta palese l'indisponibilità, dal punto di vista sostanziale, dei soci e/o di terzi a supportare con impegni vincolanti e per importi adeguati l'eventuale liquidazione *in bonis* della società.

Conclude il CTU *"che l'unico strumento, allo stato, idoneo per poter considerare reversibile l'attuale stato di insolvenza prospettica della Società sia un impegno dei Soci (uno o entrambi) a sostenere finanziariamente l'intero processo di liquidazione di [redacted] anche eventualmente rinunciando formalmente al rimborso del Finanziamento Soci. Ciò significa assumere un impegno privo di limite di importo, valido ed irrevocabile sino alla chiusura della fase di liquidazione nella consapevolezza che la Società potrebbe, in futuro, essere in grado di rimborsare tali nuovi conferimenti, in tutto o in parte, soltanto se e nella misura in cui verranno riconosciuti i diritti ad oggi incerti o oggetto di contestazione, tra cui il diritto al Conguaglio. Soltanto in questa condizione pare plausibile immaginare una attività liquidatoria proficua e scevra da rischi di ricadere nella medesima situazione attuale, man mano che le singole problematiche allo stato esistenti verranno a soluzione"*

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere sussistente uno stato di insolvenza attuale e irreversibile, emergendo dalle tante considerazioni svolte l'impossibilità per l'impresa di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo e palesandosi irrealistico un impegno di sostegno finanziario dei soci.

Rilevano a tal fine, peraltro, anche le ulteriori passività determinatesi nel corso del procedimento avendosi riguardo, nell'accertamento dello stato di insolvenza, al momento della decisione della causa.

Non possono, viceversa, assumere rilevanza le ragioni di credito che [redacted] e [redacted] intendono far valere nei confronti dell'amministrazione straordinaria di [redacted] e di [redacted]



(tra le più significative il diritto al conguaglio più volte menzionato e le richieste di indennizzo ex art. 28.3 del Contratto d’Affitto), investendo tematiche che per la loro complessità e tempi di definizione coinvolgeranno per anni i protagonisti di queste operazioni ed esulano, necessariamente, dal più contenuto spettro del presente procedimento.

L’esame di ogni ulteriore questione esposta delle parti, a rappresentazione ulteriore del radicale dissidio tra i soci risulta, infatti, superflua in questa sede e assorbita dai profili esaminati, non essendo idonea a scalfire il giudizio di insolvenza a cui si è pervenuti sulla base dei plurimi elementi acquisiti e riguardando poste attive e passive allo stato solo potenziali e rivenienti dai contenziosi pendenti e latenti e dalle garanzie tuttora in essere.

La gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del gruppo è senz’altro opportuna, ai sensi dell’art.81 comma 2 del D. Lgs. citato, per gli evidenziati collegamenti esistenti economici, gestionali e contrattuali tra le diverse imprese collegate, in quanto idonea ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura. Gli unici *asset* di sono le società operative, tutte in amministrazione straordinaria sotto la guida dei Commissari Straordinari. La *holding* del gruppo, per sua natura, costituisce il centro decisionale e di coordinamento dell’intero gruppo ed escluderla dal perimetro dell’amministrazione straordinaria potrebbe comportare ricadute negative nella gestione corrente delle procedure delle società operative.

Sulla base dell’art.1 comma 2 CCII le procedure concorsuali -ivi incluso il corredo delle regole che le disciplinano - sono applicabili all’amministrazione straordinaria nella misura in cui quest’ultima non contenga precetti specifici, divaricati o incompatibili. Ne deriva che nel procedimento di amministrazione straordinaria di la verifica dello stato passivo andrà condotta secondo le previsioni, in linea di principio conciliabili di cui agli artt. 49 comma 3 lett. d) e e), 201 e ss. CCII.

La complessità ed articolazione delle problematiche giuridiche sottese alla presente decisione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

Le spese relative alla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio sono definitivamente poste a carico delle parti in via solidale.

P.Q.M.

Visto l’art.1 CCII,
visto l’art. 3 D.L. 347/2003,
visti gli artt.80, 81, 82 D. Lgs.270/99,

DICHIARA

lo stato di insolvenza di _____, con sede legale in _____,
_____ , C.F. e P.IVA _____ , in persona dell’amministratore
delegato _____ (nata a _____ , C.F. _____),

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone,



STABILISCE

che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 5 marzo 2025 ore 11:30,

PROROGA

ai sensi dell'art.208 comma 1 CCII a mesi dodici il termine per la presentazione delle domande tardive di ammissione allo stato passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII,

SEGNALA

ai Commissari Straordinari che entro dieci giorni dovranno comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società in amministrazione straordinaria,

ORDINA

ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, pubblicata sul sito internet del Tribunale di Milano www.tribunale.milano.it, nonché comunicata entro tre giorni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a cura del Cancelliere;

COMPENSA

tra le parti le spese processuali,

PONE

le spese relative alla consulenza tecnica a carico di tutte le parti del procedimento in via tra loro solidale.

Milano, 3 ottobre 2024

**Il Presidente Est.
dott. Laura De Simone**

